



32412-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Monica Boni

- Presidente -

Sent. n. sez. **2220/2024**

Filippo Casa

CC - 20/06/2024

Francesco Centofanti

- Relatore -

R.G.N. 14586/2024

Giorgio Poscia

Maria Greca Zoncu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

nato a Palermo il _____

avverso l'ordinanza dell'11/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza, nella parte in cui esso aveva respinto l'istanza – avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da _____ – di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione patita presso gli istituti penitenziari di Caltanissetta e Palermo Pagliarelli.

Il pregiudizio allegato dal richiedente era quello derivante dall'insufficiente spazio individuale a disposizione all'interno delle camere di pernottamento.

Secondo il Tribunale di sorveglianza tale circostanza era da escludere, giacché:

- nel carcere di Caltanissetta, _____ ra ubicato in cella collettiva, in cui lo spazio pro-capite normalmente assicurato, detratti i letti a castello e gli arredi fissi, non era mai sceso sotto i 3 MQ, a fronte di un'offerta trattamentale caratterizzata da plurimi fattori compensativi;

- nel carcere di Palermo Pagliarelli, _____ ra ubicato in cella singola o in cella doppia ma comunque dotata di letti singoli, in cui lo spazio pro-capite normalmente assicurato, detratti i soli arredi fissi, non era mai sceso sotto i 4 MQ.

2. Ricorre _____ per cassazione, con il ministero dell'avvocato _____

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del procedimento svolto dinanzi al Tribunale di sorveglianza, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza al suo difensore di fiducia.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce assenza di motivazione quanto alla decisione riguardante il carcere di Caltanissetta, nonché violazione di legge, in ordine alla computabilità dello spazio occupato dal letto singolo (che sarebbe stata indebitamente affermata), quanto alla decisione riguardante il carcere di Palermo Pagliarelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come risulta dall'esame del fascicolo, all'atto dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza, emmissione avutasi in data 22 novembre 2022, _____ non godeva di assistenza tecnica fiduciaria; venne, pertanto, designato un difensore di ufficio, in persona

dell'avvocato _____, cui fu regolarmente notificato, in data 27 dicembre 2022, l'avviso della data di udienza.

La nomina del difensore di fiducia, in persona dell'avvocato _____ è intervenuta solo il 30 dicembre 2022.

A questo secondo professionista non spettava altro avviso.

L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore che rivesta tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza, e non anche all'avvocato che abbia acquisito successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, _____ 263600-01).

2. Il secondo motivo è inammissibile, per assoluta genericità, in ordine alla dedotta mancanza di motivazione riferita alla detenzione presso il carcere di Caltanissetta.

A fronte del ragionamento sviluppato nell'ordinanza impugnata, nient'altro fatto apparente, il ricorrente si limita a fare riferimento a provvedimenti, non meglio identificati, di altri giudici di merito, che, a parità di condizioni, avrebbero accordato il ristoro.

Così strutturata, la censura non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo è fondato nella restante parte.

Il Collegio convintamente aderisce, e intende dare continuità, ai principi recentemente espressi dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, _____ Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, _____, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, _____, Rv. 284700-01; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, _____, Rv. 284510-01), secondo cui, in sede di procedimento attivato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

4. In questi recenti arresti si è ineccepibilmente osservato, in sintesi:

- che Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02, non si è pronunciata in modo univoco sul punto;

- che essa ha tuttavia richiamato l'esigenza che «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati [...] si [abbia] riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella»;

- che tale criterio direttivo le Sezioni Unite enucleano, con chiarezza, dal complesso della giurisprudenza della Corte EDU, opportunamente analizzata;

- che, dunque, se la superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 CEDU è solo quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella, la sua nozione coincide con quello di superficie libera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente e ripetutamente utilizzata nella giurisprudenza di Strasburgo (*floor space*) richiamata, alla pagina 19, nella stessa sentenza

- che, nel caso del letto singolo, come in quello del letto a castello, è viceversa in pari modo compromesso il movimento del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, lo spazio ordinariamente libero di cui si è detto;

- che tale è del resto l'indirizzo pacificamente adottato dalle Sezioni civili di questa Corte, le quali, da tempo e senza eccezioni, interpretano l'art. 35-ter Ord. pen. nel senso che vada scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini» (Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020, Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16895 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).

5. E' alla luce di tali complessive considerazioni che - come segnalato nei citati e condivisi arresti - deve essere letta l'affermazione della sentenza secondo cui «pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo» e, tra questi, i letti a castello.

L'espressa menzione di questi ultimi «costituisce una esemplificazione [...], dal[la] quale - in questo contesto - non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilità dei letti singoli» (Sez. 1, n. 18760 del 2023, cit.).



Se è vero, poi, che la sentenza _____ enuncia, incidentalmente, i letti singoli tra gli arredi mobili, occorre anche chiarire che le Sezioni Unite guardano non solo alla dicotomia «arredo mobile-arredo fisso», ma anche alla facilità di spostamento del «mobile».

In questa prospettiva, indicata dalla stessa sentenza _____ è evidente che anche lo spazio occupato dal letto singolo debba essere escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti. È, infatti, contrario alla comune quotidiana esperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredo suscettibile di facile amozione e trasporto all'interno di una stanza da parte di colui che abbia bisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività. Per non parlare del volume - identico - dallo stesso occupato sia nella posizione originaria che in quella in cui viene collocato dopo lo spostamento.

6. Conclusivamente, pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce testualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello da quella destinata al normale movimento all'interno della cella, deve ritenersi che il costrutto argomentativo utilizzato per quell'affermazione fornisca un'univoca chiave interpretativa che inevitabilmente conduce all'estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli.

Il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l'umanità della detenzione in rapporto allo spazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella.

7. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con riferimento alla detenzione dal ricorrente sofferta presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli, che è quella ove la questione discussa è rilevante, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la rinnovazione del giudizio sulla base dei principi di diritto testé affermati,

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annula l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo di carcerazione sofferto presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 20/06/2024


Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Monica Boni



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 9 AGO 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppe Balistreri

